

LAVORO

Caso n. ...  
del 12/12/1979

Torino - Cagliari

In causa il popolo italiano

N. 2131/P.R.C.C.

vs. Pistoia di Milano, Ruggiero Rossi

N. 4288 Cron.

Per provvidenza sua seguenti...

### SENTENZA

assegnata a sentenza

alla cassazione il 20.3.1980 del P.R.C.C.

il 31.3.1980

dell'anno 1979 della Sezione Lavoro

tra

Anna D'Adda Ciro, citt. dom. in Milano, via Fontana  
n. 29, presso lo studio dell'avv. Bruno Duranti che ha  
sapientemente difeso in virtù di delega e margine sul  
ritiro introdotto;

ricorso

e

OMISSIONE

società cooperativa o un-

sità limitata - citt. dom. in Milano, via Pietro  
Papavero, 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Sestini che ha  
sapientemente difeso in forza di procuras specifiche in cause  
della ragione motivata del ritiro introdotto;

confermativa

### Seguito del processo

Per quanto depositato il 20.3.1979 Anna D'Adda Ciro dichiara

che Pistoia dice: a) attraverso altre dipendenze della Unicop  
Lombardia dal 25.10.1974 con successiva dichiarazione - siamo  
intesi; b) contestandone il 5.3.1979 la società consumatori  
la sua esistenza il quale dice, in data 24.5.1979, che non

ESISTEVA VERSO IL 1979

onario registrato in cassa in somme di £ 3150 e £ 1500 corrispondenti rispettivamente al prezzo di sua vendita di capelli di una effettiva, mentre, non chiedeva nulla di cassa, il suo versamento faceva rilevare un'eccezione di £ 615, con un ammontare di circa 10.000 lire; c) con lo stesso tipo gravante si era stata molto contestata l'iscrizione registrato per, in data 1.3.1979, della somma di £ 8.150, nonché per suoi orziali di capelli, mentre si era stata sua eccezione di cassa di £ 200 con un ammontare di 2000 lire; d) contestualmente era stata sofferta in via cautelare dal servizio; e) con raccomandata del 6.3.1979 allo avvocato segnalando decisamente le accuse pur non escludendo la possibilità di sua omisione involontaria per momentanea distrazione; f) era stata poi licenziata in franco in data 19.3.1979.

Tutto premesso in fatto, le ricorrenti sosteneva che la loro inmediata remissione della contestazione, la mancata verifica in contrario dell'esito delle prese misure di registrazione e dei rilievi compilati, la carenza di indicazioni circa le modalità di accertamento dei fatti addossati, avevano messo il suo diritto a poteri contestualmente di legge, dando luogo, f.v. l'atto, ad una sostanziale disapplicazione dell'art. 7. dello Statuto dei lavoratori nascosto dall'art. 10<sup>a</sup> del contratto collettivo.

Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare nulla e/o illegittimo il suo quanto intitolato, di indicare la Vociop a cui più gravi sul posto di lavoro ed a consigliabile la restituzione delle

nonché a ricavare il danno subito misura di riapre uccisione  
di ristruzione. Con vittoria di spese, oneri e onorari  
di giudizio e multa multa di clausura.

La Unicop, costituitasi, affermava che i fatti contestati in  
data 5.3.1977 erano stati accertati grazie ad un controllo  
della regolarità del funzionamento delle case nelle proprie quali-  
tà affidato ad un'azienda specializzata, la Lodge Service

s.r.l. Sosteneva, poi, che il controllo eseguito dalla Lodge -  
controllò disposto in presenza di un imponente numero di amministratori  
tributabili sia alla clientela sia al personale dipendente - era  
diretto alla difesa dei beni aziendali e pertanto legittimo.

Contestava infine, con una nutrita serie di considerazioni, che  
ci fosse stata violazione del diritto di difesa della lavoratrice  
licenziata.

Chiedeva pertanto al Pretore di rigettare il ricorso della D.a.  
Cero, dichiarando la legittimità del recesso per giusta causa  
disposto dalla società stessa.

All'udienza del 21.5.1977 il Pretore, dopo aver interrogato le  
parti, ammesso l'avvocato difensore richiesto dalla contestata.

All'udienza del 31.5.1977 veniva quindi sentita come testi-  
mea dipendente Lodge incaricata dell'esecuzione di controlli;  
il Pretore, avvalendosi delle facoltà disciplinate dall'art. 253  
c.p.c., rivolgeva all'ufficio della tenetadonna relativa  
alle varie modalità di salvaguardia dei misteri - Perché delle  
risposte ricevute emergeva che il controllo attuato dagli agenti

Lodge non era in stato possibile stabilire a quale motivo  
delle parti del pubblico che è da considerarsi naturale per  
la addetto alla cassa, il Punto parva fuo di definizione  
testimoniata e, con ordinanza nostra a verbale, ricordava  
le proprie facoltà ordinatorie successive della propria testi-  
moniale di difendenti della Lodge.

Quindi invitava le parti alla discussione e pronunciava  
sentenza come da' separato disposto.

#### Motivi della decisione

Si ripropone nel presente giudizio sua questione non tanto nuova  
ma sempre largamente controversa: se sia possibile dimostrare  
se le giuste cause del licenziamento di un dipendente  
addetto alla cassa di un esercizio commerciale, lasciando,  
come provò nel primo civile, certamente esigibili dei per-  
sonale entro il quale ed soprattutto ad un agenzia  
privata di investigazioni; dai quali risultò irregularità  
nelle registrazioni di cassa e conseguenti sottrazioni di denaro  
da parte del dipendente.

Naturalmente a morte di questo problema prossimo va ne  
è un altro di natura istituzionale, relativo alle libertà  
sulla base della norma su cui è stato in linea di principio,  
o meno, di forme di controllo, che sono state disposte.  
Ovvamente, sui dipendenti addetti alla cassa -

In tali tempi si sono venuti delineando, nella giurisprudenza  
di servizio, due diversi orientamenti.

Il primo di tali orientamenti - che, al momento, si può

equivalente magistratizio - nega la legittimità di controlli effettuati da agenti investigativi sulle operazioni dei cassieri nonché in netto e radicale contrasto con le discipline dello Statuto. In particolare viene fatto in rigido senso i controlli in genere non possono avere riconosciuti fra gli eventuali abusus dell'art. 2 dello Statuto, in quanto tale norma si riferisce a controlli esterni o sul patrimonio aziendale e non consente quindi i controlli sulla correttezza di movimenti contabili o di cassa; inoltre il § 1 comma dell'art. 2 cit.

vieta l'utilizzazione, in maniera di riguardo sull'attività controllata, delle guardie giurate e tale diritto è maggiormente, operante sui confronti di controllori che, di regola, sono privi dei requisiti indicati negli artt. 133 e ss. T. V. delle leggi di pubblica sicurezza. Si intende poi, che il controllo in questione possa essere legittimato dall'art. 3 dello Statuto, argomentando che i controlli delle agenzie investigative non sono "lavorazioni", né addetti a "maneggiare", ma, infine, sono "notizi" ai difendenti sottoposti al controllo.

Il naturale conclusivo, sul piano preventivo, dell'inerzia di tali forme di controllo è rappresentato dall'inapplicabilità della tutela speciale di difendenti delle agenzie investigative in ordine agli atti di controllo volti a - come pure è stato appurato - dell'utilizzabilità delle rivelature dei controlli stessi che sono state già portate a conoscenza del giudice.

in più di legge e norme.

Il termine indicato giurisprudenziale giunge a conclusioni diverse sia in nome della legittimità delle forme di controllo in essere, sia, in ordine alle possibilità di far valere, in sede di processo civile, i risultati di tali accertamenti.

Le indagini svolte da queste investigazioni sono distinte - per i contenuti del mondo indicato giurisprudenziale - alla tutela del patrimonio aziendale e sono legittime in quanto i dipendenti delle ditte investigative non controllano il modo di esercitare delle funzioni lavorative ma il rispetto di eventuali reati contro i beni aziendali, record quanto prescritto dall'art. 2 dello Statuto. In qualche occasione, poi, gli stessi investigativi puntano con ammirazione alle guardie giurate in quanto si sostiene che i primi sono dotati di poteri analoghi a quelli delle scade in base alla legge di pubblica sicurezza (titolo IV, art. 122 e segg.) - Si afferma infine che, mondo il controllo in questione risulta alla tutela del patrimonio aziendale, non sumisti alcun obbligo di fedeltà di un mutuo dei controllori e che questi ben possono essere controlli igienici al lavoratore.

Sembra al Petore che l'intera questione dei controlli effettuati da ditte investigative sui dipendenti debba venir esaminata ulteriormente considerata sulla base: a) di una maggiore attenzione alle concrete modalità di esercizio delle funzioni di tali lavoratori; b) di una lettura diversa

attiva dello Statuto in base di critiche che non si limita al solo confronto tra ipotesi normative e fattispecie concrete (il fine di decidere se le seconde siano o meno perfettamente concordabili nelle prime) ma sia invece orientata a cogliere elementi

giuridici e portanti del "sistema" di controllo e di connessa garanzie per i lavoratori delineato nello Statuto;

c) di una attenta valutazione delle posizioni e degli interessi dei soggetti coinvolti nella vicenda del controllo e cioè del

titolare di lavoro, del lavoratore e dei clienti.

Per quanto all'ultimo si può dire - le modalità di svolgimento del lavoro di un addetto alla cassa di un esercizio commerciale - occorre prendere le mosse da un dato di tutta evidenza: un cassiere subisce quotidianamente le costanti controlli da parte del pubblico libertamente ad alcune operazioni lavorative da lui compiute o meglio si risulti di tali operazioni.

Ciascun cliente, infatti, controlla o almeno dovrebbe controllare (nel suo interesse ed si può spiegare congiure che di evitare possono derivargli dal trovarsi in possesso di merce di valore superiore a quello indicato nello scritto o solo intuibile sul tutto prezzo di scritto) non solo l'esatto sommarsi delle eventuali sorti via cui sia lo scrittore gli varga effetti dannosi conseguenti e che sono mai correttamente compiuto.

I risultati di alcune operazioni lavorative "tipiche" dello addetto alla cassa - ovunque e vogliate compilarne altre:

scritto - sono quindi soggetti ad una legge di permanenza  
e difesa da parte del pubblico, cui esso che non può es-  
sere definito come comunitario alla sua primitiva ed  
inclusione da essa e che non può certo essere considerata  
deriva né della dignità del lavoratore né di quello che  
è stato definito il "diritto ad avere l'avviso in pace" -  
del lavoratore nello svolgimento della sua attività.

Ora le sindacate per l'intero del lavoro del cantiere non  
possono non reagire sui controlli e non possono essere  
ignorare dell'interpretazione -

In particolare va posto in rilievo che, riguardo alle operazioni  
lavorative di cui finora si è detto, perde di significato, nell'ambito  
di un controllo da parte del pubblico, la distinzione tra con-  
trollori noto e controllori ignoto; infatti ogni cliente può  
controllare il risultato di alcune operazioni tipiche del cantiere  
e ricevere contestuarai informazioni il datore di lavoro.

Del pari viene visto - nell'ambito in precedenza delineato -  
quell'ingenuità di salvaguardare delle altre di riunirsi nel  
lavoratore sul luogo di lavoro che ha ispirato la primitiva  
della art 3 dello Statuto.

Se è vero infatti che il diritto alla riunione è un diritto  
di proprietà e da riconoscere che, escludendo il lavoro di cantiere,  
il lavoratore rimane ~~lavoratore~~ e godere di quel diritto di  
riunirsi sul luogo di lavoro l'unico esiguo di quelli di  
attività che lo portano a contatto di fatto con il pubblico e lo

progettare il suo controllo.

Ora se il controllo da parte del pubblico funzionasse effettivamente  
niente non vi sarebbe problema; ma però l'uso funziona con  
conseguenze negative per i clienti stessi e soprattutto per il  
dato di lavoro. Di qui il ricorso ai diversi strumenti.

Sembra al Professore che, allorché il controllo posto in essere  
dagli dipendenti di un'agenzia investigativa sia produttivo, tendenzialmente

il modello del controllo da parte del pubblico o meglio

modello del controllo da parte del cliente, esso non possa  
dunque illegittimo sia per le considerazioni già svolte sia  
sulla base di quanto si dirà in proposito sulle norme  
dello Statuto relative ai controlli.

Cioè comporta però: a) che il controllo sia effettivamente identico  
a quello posto in essere dal re cliente stesso e non si volga  
invito in forme tali che lo rendano capriccioso, indebolito e  
ileale; b) che l'ente del controllo sullo scrittivo, sia pure,

così come avvenirebbe da parte del cliente, l'immediata segua-  
lazione dell'irregularità al termine di rigore dell'esercizio  
che potrà valutare se contestare o meno il fatto al cliente  
e a prendere subito misure immediate di correzione; c) che

il controllo espletato dal personale dell'agenzia sia rigoroso,  
niente limitato alle operazioni tipiche del controllo ed ai  
suoi risultati, cioè alla conseguenza di un regolare compi-  
lemento dello scrittivo.

Per diventato il controllo da parte di agenti privati estremamente

di spietunapronita, ma più risparmio nell'uso dei controlli, non solo per la sua natura spietunapronita, ma anche perché l'esperienza italiana, agli occhi di disponenti, <sup>caratteristica</sup> dell'effettività del controllo preventivo e diffuso meritato da parte del pubblico, che è connesso alla funzione del controllo e va considerato legittimo contro il contrabbando.

Non resta a tali conclusioni la normativa dello Statuto in tempi di controlli - Sufatti, come si è in precedenza appurato, le peculiarità di alcune fisionomie lavorative e le loro concrete modalità di svolgimento non possono non essere fatte in considerazione dell'interpretazione dell'applicazione delle regole del controllo e meno che mai si voglia sentire - in contrasto con lo spirito dello Statuto - che alcune categorie di lavoratori fossero esse del tutto esentate da controlli dotati di reale efficacia. In realtà le difficoltà e le riserve che la giurisprudenza ha incontrato nella gestione in campo di questi controlli sono state di fatto; sempre di più nonché di più in considerazione della situazione economica volge Parma attività nello stesso luogo in cui si trovano i beni di cui si tratta da tutelare e può approfittare, non di beni stessi (che sarebbero identificabili a meno delle viti di controllo previste).

dell'art. 6 dello Statuto), ma di nuovo grazie sì ma non  
per "alterazioni" delle modalità di esercizio delle proprie  
funzioni di fatto (riducendo batuta in cassa, manutene-  
re conseguenze dello scatto, irregolare confezione dello scatto)  
che non può essere individuata. Al netto dei limiti di  
vigilanza di cui all'art. 3 dello Statuto a meno d'non voler  
porre un controllo accanto ad ogni cassiere.

In tale situazione l'interprete o deve riconoscere l'impossibi-  
lità di qualsiasi forme di controllo - contenimento alla  
stessa istituzionalità di fondo dello Statuto che non altrimenti:  
controlli non li ricadono a correttore a suonizzandoli  
con l'esigenza di tutela della libertà, dignità, riservatezza  
di fatto - o deve prendere atto che vi è una lacuna  
nel sistema che va comunque nel rigore e rispetto dei  
principi fissati dello Statuto stesso in linea di controlli  
e denunciabili dagli artt. 2, 3, 4 e 6 dello Statuto.

Ora sembra al Punto che ricordasse ad effettuare ed  
effettivare il controllo preventivo, conferire a diffuso già  
esistente dal pubblico sull'operato dei cassieri, uti-  
lizzo formale di su' agenzia investigativa in vista di  
"dilettati abituati", costituiscere una soluzione concorde  
con lo Statuto e fatto naturalmente che vengano dagli stessi  
rispettati i limiti in procedura, comuni.

E' sufficiente il caso di ricordare che lo Statuto presiede l'ipotesi  
di obiettivi di funzionalità aziendali frequenti dagli stessi

difesa e la possibilità di un controllo pubblico  
di controllo (le visite di cui all'art. 6) deve più inciso di  
quello di cui qui si discute.

Vi è del resto un evidente parallelo tra le forme di  
controllo applicato a difesa che si è in precedenza descritto  
ed il meccanismo penale del Dipartimento per le violazioni  
fiscale, con le sole differenze che, nel caso di difesa,  
non appare indispensabile l'illimitato preventivo con il quale  
è dato o l'intervento dell'Inquadra del lavoro per con-  
cordare o decidere le modalità del controllo in quanto  
esse sono per così dire obbligate avendo per modello  
il controllo da parte del pubblico.

Non sarebbe invece importante che l'ultimo ministero  
costituisse oggetto di un studio con le organizzazioni  
dei lavoratori al fine di adottare una soluzione  
che salvaguardi le legittime esigenze dei detentori di lavoro,  
dei lavoratori e degli stessi clienti che fornire - come si  
è in precedenza accennato - subiscono conseguenze dannose  
da eventuali irregolarità dei conti?

Ora, applicando al caso di difesa i criteri di quali e  
di valutare sin qui esposti, si giunge alla conclusione  
che le domande delle ricorrenti, di uttar ad ottenere lo  
sviluppo del funzionamento imprenditoriale, è fondato e  
pertanto deve essere accolto.

Dallo ministero istituzionale volta e infatti risulta che il

Il procedimento di controllo può essere così  
esercitato in base dai difendenti Lodge non solo nelle  
ma duri dirige ufficiali del modello del controllo o  
parti del pubblico in quanto viene volto con strumenti cui  
lo scudore capisco il subire. I controlli "visita fine linea"  
sabbi alla cassa e molti un fatto sarebbe peggiorare solo su

(e' ecc ecc...) come è stato del resto già sufficiente detto nella  
ad un'ora i dettari di questo Atene.  
Inoltre - ciò è questo il prezzo dei controlli acciuffo - lo  
eventuale rientrante di irregularità né opere di difendenti.

Lod, non è seguito dall'immediata segnalazione delle  
irregularità al datore di lavoro o al personale di rigore della  
attività commerciale, ma dà luogo alla compilazione di  
un "rapporto" solo successivamente transmesso al datore di  
lavoro, con le conseguenze che il lavoratore accusato è  
posto nella situazione impossibile di difendersi efficace-  
mente soprattutto quando, come nel caso di spese, le  
contestazioni del datore di lavoro fanno riferimento a giorni  
o a settimane di distanza dai fatti addossati.

Anche sotto questo profilo il meccanismo di controllo è d'  
ordinaria delle irregularità <sup>ora</sup> rimanendo i strutturalmente  
differenti da quello in precedenza descritto e qualificato  
legittimo.

Dell'autorità legittima del controllo attuato nell'ambito  
commerciale in cui lavorava la rivendita, dicono la  
decisione di missiva la definizione testuale della

di frequentate lozze e l'incapacità di - nonché  
della estinzione degli seguiti lozze, nonché come, nella  
della carriera di loro della giusta causa dell'aggravio -  
Il licenziamento va pertanto ammesso con le conseguenze  
di cui all'art 18 dello Statuto.

Le spese seguenti la soccombenza.

P. Q. H.

- annullare il licenziamento intituito dalla Unicoop Lombardia s.r.l. ad Anna Del Cero in data 12.3.1979;
- ordinare alle società coinvolte di reintegrare la ricorrente  
nel posto di lavoro;
- condannare la società coinvolta a risarcire il danno subito  
della ricorrente, danno che riguarda nella misura di cinque  
seimila lire contributive pari a £ 2.530.015 (due  
milioni cinquecento settanta mila quindici);
- condannare la società coinvolta al pagamento delle  
spese di giudizio che riguarda in £. 280.000 (duecento  
trentanove).

Milano 31.5.1979

F. Pretre  
Avv. Rai

Depositalo nella Cancelleria della  
Soc. Lavoro della Pretura di Milano

OOGI è à t.u.s. 1979 \*

4 CANCELLATO